

UNO STRUMENTO  
DI APPRENDIMENTO  
E DI FORMAZIONE  
CHE RICHIEDE  
CURA E ATTENZIONI

# TIROCINI NUOVE CONVENZIONI

Paola Marinelli, Andrea Gragnani

**NELLA FORMAZIONE** dello psicologo il tirocinio rappresenta un aspetto peculiare alla competenza e alla realizzazione professionale, laddove per quest'ultima si intenda l'espressione della conoscenza appresa nel percorso formativo, nonché la capacità di applicare tale conoscenza con competenza e professionalità. Nella formazione psicologica le acquisizioni culturali e personali necessarie al conseguimento di una professionalità così intesa, sono fondamentalmente strumenti di osservazione, decodificazione, ricostruzione e di valutazione, e rappresentano il bagaglio professionale che va fornito allo psicologo negli anni della sua formazione.

In tale ottica, l'apprendimento a fini formativi passa attraverso diversi momenti didattici: esiste un primo momento *propositivo* rappresentato dalla "lezione", un secondo momento *dimostrativo* in cui l'insegnante fa vedere all'allievo "come si fa", un terzo momento *partecipativo* in cui insegnante e allievo "fanno insieme le cose". Il momento propositivo è tipico dell'Università, gli altri due momenti didattici, il dimostrativo e il partecipativo, possono trovare uno spazio adeguato all'interno dei tirocini sia nei Servizi Pubblici che in strutture private con analoghe finalità.

Nel percorso di costruzione dell'identità professionale dello psicologo il tirocinio è stato uno degli strumenti a cui si è data più rilevanza, ritenendo che potesse appunto rappresentare una sintesi utile e concreta tra teoria e prassi professionale.

In questa ottica, nacque e fu reso obbligatorio anche il tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato per la professione di Psicologo.

Il rischio dell'obbligatorietà è conosciuto: il tirocinio lentamente potrebbe svuotarsi del suo carattere professionalizzante per diventare un mero e vuoto contenitore, utile solo perché consente l'accesso all'Esame di Stato.

In una città come Roma poi, dove l'impatto numerico di coloro che si laureano e richiedono il tirocinio è davvero rilevante, potrebbe verificarsi un'insufficienza di spazi formativi, determinata dall'impossibilità di seguire "da vicino" tutti i tirocinanti (pensiamo anche a tutte le richieste di tirocinio degli specializzandi delle scuole di psicoterapia!).

Proprio in questa realtà, è importante che Università e Ordine - Enti che intervengono nell'organizzazione del tirocinio - svolgano pienamente il loro ruolo. A tale scopo, fu attivata, presso le Facoltà di Psicologia una Commissione per i tirocini composta da due esponenti indicati dalla Facoltà di Psicologia 1, da due esponenti della Facoltà di Psicologia 2 e da uno a quattro rappresentanti dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Un primo passo della commissione tirocini fu quello di definire una serie di criteri necessari per identificare l'aspetto qualificante e professionalizzante di un tirocinio:

- ✓ integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche;
- ✓ apprendere procedure collegate a conoscenze psicologiche;
- ✓ iniziare la pratica professionale sotto supervisione;
- ✓ essere capaci di riflettere e discutere sulle attività propria ed altrui;

- ✓ iniziare a lavorare in uno specifico setting professionale con altre persone.

L'Ordine degli Psicologi del Lazio, di concerto con le Facoltà di Psicologia presenti nella realtà laziale, è da tempo impegnato affinché il percorso di laurea, che prevede quale momento privilegiato di prassi lo svolgimento di un tirocinio, si qualifichi a tutti gli effetti come un'esperienza professionalizzante, ovvero efficace ai fini della formazione alla professione di Psicologo. In tal senso, la Commissione Paritetica ha inteso focalizzare l'attenzione su alcuni fondamentali aspetti: la tipologia delle strutture ospitanti, il livello di impegno e coinvolgimento richiesto al tirocinante per l'assolvimento delle attività, i diversi aspetti caratterizzanti le modalità di gestione della supervisione al percorso di tirocinio, il livello professionalizzante del tirocinio effettuato.

In particolare, l'Ordine, oltre a svolgere con l'Università una verifica sui criteri per l'idoneità delle strutture ad accogliere tirocinanti, ha il compito di monitorare lo svolgimento dei tirocini e di intervenire con azioni migliorative. Difatti, si sta procedendo non tanto all'ampliamento del numero delle strutture disponibili ad accogliere dei tirocinanti, quanto alla valorizzazione e diffusione delle esperienze positive in corso, sottolineando la delicatezza di tale compito e di quanto sia irrinunciabile per la stessa organizzazione ospite, poter garantire un'accoglienza all'insegna di un alto profilo etico-professionale.

In tale ottica, l'attuale Commissione ha provveduto a riformulare alcuni criteri che fungessero da indicatori per la valutazione degli Enti che si

propongono quali strutture idonee ad accogliere tirocinanti in convenzione con l'Università. Viene pertanto attentamente esaminato lo Statuto dell'Ente (solo se privato), la cui costituzione deve essere almeno triennale, ed il curriculum, ovvero materiale illustrativo (depliant, brochure) delle attività svolte negli ultimi tre anni. È considerata, altresì, indispensabile la presenza in organico di uno o più Psicologi iscritti all'Albo da almeno tre anni, a cui possano essere affidate le relative funzioni di supervisione del tirocinio, vengono richiesti i dati anagrafici e il numero di iscrizione all'Albo del collega. Nel caso di Scuole o Istituti di formazione viene richiesta una esplicita dichiarazione che i tirocinanti non potranno partecipare a corsi di formazione a pagamento all'interno della struttura nella quale si svolge l'attività di tirocinio.

Un'attenzione particolare viene data al Progetto di Tirocinio che deve essere ben articolato e soddisfare appieno i criteri stabiliti dalla convenzione tra Ordine e Facoltà. Si richie-

de, inoltre, che le attività oggetto di tirocinio siano ben descritte e che si riferiscano ad una o più delle seguenti dimensioni: osservativa, esercitativa, pratica professionale nell'attività specifica. L'analisi accurata del progetto di tirocinio consente inoltre di suddividere le strutture preposte al tirocinio in quattro aree: clinica; generale; sociale/lavoro; sviluppo. Si sta lavorando, altresì, all'elaborazione di uno strumento snello di valutazione della qualità del tirocinio, che possa essere utilizzato per monitorare in itinere l'esperienza del tirocinante all'interno della struttura.

Prima di concludere, vorremmo soffermarci su come sia tutt'ora da considerarsi uno snodo fondamentale, la figura del Tutor. Essa infatti media l'entrata nel mondo del lavoro, nella comunità professionale e sostiene, anche personalmente, il tirocinante nell'apprendimento e nella "crescita" professionale. Per questo, riteniamo che occorra costruire una serie di iniziative dirette ai tutor, che valorizzino questo ruolo, ne sostengano imma-

gine e caratteristiche, anche avviando azioni di confronto, di scambio e, se necessario, di formazione.

Le iniziative dell'Ordine degli Psicologi del Lazio per la qualificazione della formazione e della professione di psicologo trovano riscontro anche nella nuova convenzione per i tirocini tra Ordine e Università del Lazio. Tale convenzione prevede che, a partire dall'attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale previste dal nuovo ordinamento didattico con inizio dall'anno accademico 2008/2009, il tirocinio assuma una propria dignità ed autonomia formativa rappresentando quel ponte tra università e professione necessario al raggiungimento di livelli sempre più elevati di competenza professionale, restituendo dignità ed identità professionale allo psicologo.

Ad enfatizzare tali intenzioni ed in conformità a quanto stabilito dal Diploma Europeo di Psicologia (EuroPsy) il tirocinio assumerà la denominazione di *tirocinio professionalizzante/praticantato*. ■

## DELIBERA n. 146 del 28 aprile 2007

### DECISIONI IN MERITO A CONVENZIONI TIROCINI UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA"

Il Consiglio

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale "Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- visto l'art. 6, comma I, lettera m) del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, secondo

cui "Spetta al Consiglio regionale... (omissis) ... m) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti";

- visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare l'art. 6, ai sensi del quale "il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università";
- viste ed allegate le convenzioni per il tirocinio pre e po-

st-lauream per gli studenti ed i laureati in Psicologia, stipulate tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Psicologia 1 e 2, di analogo contenuto, entrambe stipulate in data 30/07/2002 (ERRATA CORRIGE: leggasi 28/01/2002 e 15/11/2005);

- vista la delibera n. 224 del 21/07/2005, di rinnovo delle suddette Convenzioni;
  - vista ed allegata l'ipotesi di Convenzione per l'anno accademico 2008/2009, che, in seguito all'attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale, come dal vigente ordinamento didattico, prevede lo svolgimento del tirocinio professionalizzante dopo il conseguimento della laurea;
- all'unanimità (Zaccaria, Cruciani, Cariani, D'Aguanno, Del Lungo, Fenzi, Gragnani, Marinelli, Sensini, Urso)

delibera

per i motivi di cui in premessa:

- di approvare l'ipotesi di Convenzione per il Tirocinio Pre e Post-lauream per gli studenti ed i laureati in Psicologia, tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Psicologia 1 e di Psicologia 2, che costituisce parte integrante della presente delibera, dando mandato al Presidente alla sottoscrizione della stessa.

### CONVENZIONE

Le Facoltà di Psicologia 1 e di Psicologia 2 dell'Università "La Sapienza" di Roma e l'Ordine degli Psicologi del Lazio convengono quanto segue:

A partire dall'attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale previste dal nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270 con inizio dall'anno accademico 2008/2009, ed in conformità a quanto stabilito dal Diploma Europeo di Psicologia (EuroPsy), il tirocinio professionalizzante/praticantato, richiesto per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo B ed all'Albo A, sarà regolato dalle seguenti norme.

#### - Lauree triennali in Scienze e Tecniche Psicologiche

Il tirocinio semestrale pari a 500 ore richiesto per l'ammissione all'esame di Stato - Albo B sarà effettuato do-

po la laurea.

Restano valide le norme attuali che prevedono l'effettuazione del tirocinio professionalizzante/praticantato durante il corso di studi per gli studenti che, nell'anno 2008/2009, risultino ancora iscritti ai corsi di laurea disciplinati dal D.M. 509.

#### - Lauree magistrali in Psicologia

Il tirocinio professionalizzante per i laureati magistrali, conformemente al Diploma Europeo, sarà effettuato post lauream ed avrà la durata:

- di 500 ore per coloro che abbiano effettuato il tirocinio professionalizzante/praticantato posteriormente alla laurea triennale o durante la laurea triennale per i laureati triennali ex D.M. 509;
- di 1000 ore per coloro che non abbiano effettuato il tirocinio professionalizzante posteriormente alla laurea triennale.

Per coloro che devono effettuare le 1000 ore di tirocinio previste (ma non per coloro che devono effettuare 500 ore avendo già svolte le prime 500 ore nella laurea triennale) il tirocinio/praticantato potrà, a discrezione dello studente consapevole delle norme che regolamentano il Diploma EuroPsy, essere iniziato dopo il secondo semestre del II anno della laurea magistrale purché sia garantita la continuità tra la fase svolta durante gli studi e quella post lauream.

Restano valide le norme attuali che prevedono l'effettuazione del tirocinio professionalizzante durante il corso di studi per gli studenti che, nel 2008/2009 risultino ancora iscritti ai corsi di laurea disciplinati dalla legge 509.

Il tirocinio, ai fini del riconoscimento in ambito EuroPsy, assume la denominazione di tirocinio/praticantato già utilizzata nella presente convenzione.

Allo scopo di ottimizzare i tempi di svolgimento del tirocinio, questo potrà essere intrapreso in qualsiasi momento dell'anno e non più solo nelle date fissate in precedenza per il vecchio ordinamento (marzo e settembre).

Rimangono invariate le norme relative al conteggio delle ore ed alle eventuali assenze dal tirocinio.

Il presente accordo si considererà concluso dopo conforme delibera dei Consigli di Facoltà di Psicologia 1 e di Psicologia 2. ■

**DELIBERA n. 382 del 19 dicembre 2007****DECISIONI IN MERITO  
A CONVENZIONE TIROCINI  
CON UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA**

Il Consiglio

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;
- visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in particolare l’art. 6, lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;
- visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, in particolare l’art. 6, ai sensi del quale “il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università”;
- vista la Convenzione stipulata, in data 27 febbraio 2003, tra l’Ordine e l’Università Pontificia Salesiana per la regolamentazione del tirocinio necessario per l’iscrizione alla sezione B dell’albo - triennalisti;
- vista la deliberazione n. 178 del 13 giugno 2005, con la quale il Consiglio ha approvato la Convenzione con la Facoltà di Scienze dell’Educazione, Corso di Laurea in Psicologia dell’Università Pontificia Salesiana, in ordine alle attività di tirocinio per le lauree specialistiche” per gli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007;
- vista ed allegata l’ipotesi di Convenzione per l’anno accademico 2008/2009, che in seguito all’attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale, come dal vigente ordinamento didattico, pre-

vede lo svolgimento del tirocinio professionalizzante dopo il conseguimento della laurea;  
con voto favorevole di tutti i presenti.

delibera

per i motivi di cui in premessa:

- di approvare l’ipotesi di Convenzione per il Tirocinio Pre e Post-lauream per gli studenti ed i laureati in Psicologia, tra l’Ordine degli Psicologi del Lazio e l’Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Scienze dell’Educazione, Corso di Laurea in Psicologia, che costituisce parte integrante della presente delibera;
- dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione suindicata.

**CONVENZIONE**

1. La presente convenzione è stipulata tra il Corso di Laurea in Psicologia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma e l’Ordine degli Psicologi del Lazio, in merito al tirocinio previsto dagli ordinamenti didattici D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e richiesto per l’iscrizione alla sezione A e B dell’Albo.
  2. Il tirocinio/praticantato ha l’obiettivo di integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche e di iniziare la pratica professionale sotto supervisione di un tutor.
  3. A partire dall’attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale, previste dal nuovo ordinamento didattico ex D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, con l’inizio dall’anno accademico 2008/2009, e in conformità a quanto stabilito dal Diploma Europeo di Psicologia (EuroPsy), il tirocinio professionalizzante/praticantato, richiesto per accedere all’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo B e all’Albo A, sarà regolato dalle seguenti norme.
- Lauree triennali in Scienze e Tecniche Psicologiche**  
Il tirocinio semestrale pari a 500 ore, richiesto per l’am-

missione all'esame di Stato - Albo B, sarà effettuato dopo la laurea.

Restano valide le norme attuali che prevedono l'effettuazione del tirocinio professionalizzante/praticantato durante il corso di studi per gli studenti che, nell'anno 2008/2009, risultino ancora iscritti ai corsi di laurea disciplinati dal D.M. n. 509 del 21 dicembre 1999.

#### - Lauree magistrali in Psicologia

Il tirocinio professionalizzante per i laureati magistrali, conformemente al Diploma Europeo, sarà effettuato post lauream e avrà la durata:

- di 500 ore per coloro che abbiano effettuato il tirocinio professionalizzante/praticantato posteriormente alla laurea triennale o durante la laurea triennale per i laureati triennali ex D.M. n. 509 del 21 dicembre 1999;
- di 1000 ore per coloro che non abbiano effettuato il tirocinio professionalizzante posteriormente alla laurea triennale.

Per coloro che devono effettuare le 1000 ore di tirocinio previste (ma non per coloro che devono effettuare le 500 ore, avendo già svolte le prime 500 ore nella laurea triennale) il tirocinio/praticantato potrà, a discrezione dello studente consapevole delle norme che regolamentano il Diploma Europsy, essere iniziato dopo il secondo semestre del II anno della laurea magistrale, purché sia garantita la continuità tra la fase svolta durante gli studi e quella post lauream.

4. Il principio di continuità tende sia a salvaguardare l'unitarietà del progetto di tirocinio, al fine di evitarne una frammentazione e di assicurarne lo svolgimento all'interno di un'unica struttura, sia a favorire l'immissione nel mercato del lavoro.
5. Restano valide le norme attuali che prevedono l'effettuazione del tirocinio professionalizzante durante il corso di studi per gli studenti che, nel 2008/2009, risultino ancora iscritti ai corsi di laurea disciplinati dal D.M. n. 509 del 21 dicembre 1999. Per le restanti ipotesi, il tirocinio svolto non maturerà crediti formativi.
6. Il tirocinio, ai fini del riconoscimento in ambito Euro-

Psy, assume la denominazione di tirocinio/praticantato già utilizzata nella presente convenzione.

7. Allo scopo di ottimizzare i tempi di svolgimento del tirocinio, questo potrà essere intrapreso in qualsiasi momento dell'anno e non più solo nelle date fissate in precedenza per il vecchio ordinamento (marzo e settembre).
8. Le attività di tirocinio/praticantato potranno essere svolte sia presso l'Università sia presso strutture esterne convenzionate. Rimangono invariate le norme relative al conteggio delle ore e alle eventuali assenze dal tirocinio.
9. Il tutor dovrà elaborare un progetto per ogni tirocinante e potrà supervisionare solo due tirocinanti per volta.
10. In accordo con il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e il Preside del Corso di Laurea in Psicologia dell'Università Pontificia Salesiana di Roma si potrà costituire una Commissione per i tirocini.
11. La Commissione avrà il compito di elaborare le convenzioni per l'accREDITAMENTO degli Enti abilitati e, altresì, dovrà indicare:
  - a) i requisiti di ammissione alla convenzione con l'Università, che i soggetti interessati dovranno possedere;
  - b) le modalità di elaborazione del progetto formativo e di orientamento da parte della struttura accreditata;
  - c) le funzioni dei tutor;
  - d) gli obblighi e le attività che potranno svolgere i tirocinanti;
  - e) la definizione di standard per la valutazione dell'efficacia dei tirocini.
12. La presente convenzione è valida per l'anno accademico 2008/2009 e si intende tacitamente rinnovata, qualora le parti contraenti non presentino formale disdetta entro il mese di ottobre di ciascun anno. ■